

Milano, 7 gennaio 2021

Approvata la Legge di Bilancio 2021: le novità fiscali per le imprese in sintesi

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (**L. 178/2020, pubblicata sulla GU n. 322 del 30.12.2020**).

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi. Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, di fiscalità e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

Tralasciando gli interventi qualificati come "bonus" o "crediti" riconosciuti in presenza di particolari condizioni (generalali o settoriali) determinate dall'emergenza sanitaria, si richiamano a seguire in sintesi le principali novità di interesse per le imprese previste dall'art. 1.

Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali (co. 233-243). Viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Rivalutazione dei beni immateriali (co. 83). Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando l'imposta sostitutiva del 3%.

Rideterminazione valore terreni e partecipazioni: proroga (co. 1122-1123). Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentati), posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi (co. 1051-1063). La disciplina, già innovata con la Legge di Bilancio 2020 (ex super e iper ammortamento), viene estesa al 31.12.2022, con potenziamento delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili e ampliamento dell'ambito applicativo. Per gli acquisti di "beni generici" effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la misura del credito d'imposta (già pari al 6%) è elevata al 10% ed ulteriormente elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (ai sensi dell'art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81). Riscritta la disciplina dei crediti d'imposta per i "beni materiali e immateriali 4.0" con differenziazione di aliquote tra il 2021 e il 2022.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo (co. 1064). Il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, vengono confermati fino al 31 dicembre 2022. Il bonus riconosciuto spetta nella misura: del 20% (già 12%), fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (co. 185-187).

Plastic e sugar tax (co. 1084-1086). Prorogata l'entrata in vigore della Plastic Tax al 1° luglio 2021. Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della Sugar Tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Semplificazioni fiscali in materia Iva (co. 1102-1107). Si segnala in particolare che dal 2022 viene abolito l'Esterometro; i dati dovranno essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio, secondo il formato della fattura elettronica (facoltativo per il 2021).

Disapplicazione norme del codice civile sulle perdite d'impresa (co. 266). Viene disposta la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile) non è l'esercizio successivo, ma è posticipato al quinto esercizio successivo. Anche nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (perdita che porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale) l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Piattaforma telematica compensazione crediti / debiti commerciali (co. 227-229). Demandato all'AE il compito di predisporre una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produrrà i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile. L'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In **materia di lavoro**, ancorché da noi non trattata, si segnala la conferma del blocco dei licenziamenti al 31 marzo 2021 (co. 309-311), la proroga Cig Covid (co. 299-303; 305-308; 312-313) di ulteriori 12 settimane e la modifica (co. 10) della disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35 (già previsto dall'art.1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018).

Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero contributivo verrà riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di €6.000 annui (in luogo dei valori già previsti pari al 50% e a €3.000 su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore considerazione si rendesse necessaria.

STUDIO BRAMANTE

